

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 7 luglio 2020

Plenaria

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 19,55.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 8) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Mario Michele Giarrusso, in qualità di convenuto in un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Agrigento

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 maggio 2020 e proseguito nella seduta del 1° luglio 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Balboni ha illustrato la propria proposta conclusiva nella seduta del 1° luglio 2020, volta al riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Evidenzia che per la seduta odierna sostituirà il relatore Balboni, assente per concomitanti impegni.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) rileva che nel caso di specie l'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione sussiste, atteso che le dichiarazioni *extra moenia* vanno valutate in maniera più elastica ed in particolare devono essere ricomprese nell'ambito della funzione parlamentare a prescindere dal collegamento con dichiarazioni *intra moenia*.

Nel caso di specie le dichiarazioni possono essere ritenute improvide, ma risultano sicuramente collegate alla funzione parlamentare e

sono pertanto riconducibili alla prerogativa dell'insindacabilità, connotata con un approccio interpretativo estensivo.

L'oratore preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva del relatore Balboni.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) rileva preliminarmente che il compito della Giunta è quello di salvaguardare le prerogative dei senatori, che in quanto tali si distinguono dal privilegio, essendo volte a tutelare l'autonomia del Parlamento e dei parlamentari.

La Corte costituzionale rispetto alla prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse ha seguito un approccio interpretativo restrittivo.

L'autonomia valutativa della Giunta e del Senato va riconosciuta, ma deve essere comunque ispirarsi ai principi che sovrintendono tale materia.

La proposta conclusiva del relatore non è convincente e il riferimento alle funzioni di componente della Commissione Antimafia del senatore Giarrusso risulta generico e pertanto non idoneo a giustificare pienamente il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità prospettato dal senatore Balboni.

Preannuncia pertanto che si asterrà nella votazione sulla proposta del relatore.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) rileva che l'esercizio del diritto di critica politica deve essere oggetto di giudizio in ambito processuale, mentre alla Giunta spetta esclusivamente il compito di valutare la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità sulla base dei parametri e dei criteri enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Alla stregua dei predetti paramenti, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità.

Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla proposta conclusiva del relatore Balboni.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Balboni di ritenere che il fatto, per il quale è in corso un procedimento civile in cui il senatore Mario Michele Giarrusso è convenuto, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento al documento in titolo.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Balboni di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV-ter, n. 9) Richieste di deliberazione sulle opinioni espresse dal senatore Vincenzo Santangelo per il reato di cui agli articoli 81 e 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col il mezzo della stampa)
(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 maggio 2020 e proseguito nelle sedute dell'11 giugno e del 1° luglio 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Augussori ha illustrato la propria proposta conclusiva nella seduta del 1° luglio 2020, volta al riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), pur valutando congrue ed articolate le argomentazioni tecniche prospettate dal relatore, non condivide tuttavia la parte conclusiva di tale proposta, che introduce un principio pericoloso, ossia quello in base al quale, a prescindere dalla sussistenza dell'insindacabilità, il diritto di critica politica debba in ogni caso prevalere.

Invita pertanto il relatore a riformulare tale profilo della proposta, condividendo comunque l'esito della stessa, ossia il riconoscimento nel caso di specie della prerogativa.

Le frasi pronunciate dal senatore Santangelo non risultano offensive e non si sostanziano in alcun modo nell'attribuzione di un fatto determinato. Conseguentemente l'insindacabilità può essere riconosciuta, purché non venga introdotto un principio di sussistenza in ogni caso della prerogativa, approccio non compatibile con i principi costituzionali.

Il relatore, senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), condivide le considerazioni della senatrice Rossomando sulla non offensività delle affermazioni del senatore Santangelo, sottolineando tuttavia che il relatore non è entrato nel merito della configurabilità o meno del reato, profilo demandato alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

La parte iniziale della proposta ripercorre sul piano tecnico gli orientamenti ed i parametri enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla prerogativa dell'insindacabilità. Tali criteri risultano tuttavia troppo restrittivi atteso che il parlamentare ha il diritto di esprimere la propria critica politica anche oltre il circoscritto ambito individuato dalla Consulta. Nel caso di specie il giudizio politico espresso dal senatore Santangelo sui mezzi di informazione locali risulta connesso alla carica di senatore, anche se non sussistono i presupposti restrittivi indicati dalla Corte costituzionale per la configurabilità del cosiddetto nesso funzionale.

Precisa che la considerazione relativa al diritto di critica politica del parlamentare, che deve prevalere – a suo giudizio – anche al di là dei confini restrittivi individuati dalla Corte costituzionale, va intesa con riferimento al caso di specie, non potendo ovviamente escludersi dei casi in

cui non sia invece configurabile tale conclusione; recepisce pertanto la proposta di riformulazione della senatrice Rossomando.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) stigmatizza il passaggio conclusivo della proposta del relatore, che non esita a definire aberrante, estendendo ingiustificatamente e senza limiti l'ambito della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nel caso di specie, non sussistendo i presupposti delineati dalla Corte costituzionale – come lo stesso relatore ha evidenziato – la prerogativa non può essere riconosciuta e il senatore Santangelo dovrà conseguentemente difendersi in giudizio e non quindi dal giudizio.

Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla proposta del relatore.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) ritiene che il riferimento alla visione di alcune forze politiche, che secondo il relatore sarebbe incompatibile con lo Stato di diritto, risulta del tutto incongruo e infondato, atteso che la Corte costituzionale è un organo di garanzia dello Stato di diritto e, conseguentemente, i parametri enucleati alla sua giurisprudenza non possono essere incompatibili con lo Stato di diritto stesso.

Nel caso di specie il nesso funzionale risulta debole e pertanto, alla luce dei criteri individuati dalla Consulta, la prerogativa dell'insindacabilità non può essere riconosciuta.

Preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta conclusiva del relatore Augussori.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) concorda col relatore sulla circostanza che il senatore Santangelo ha espresso le proprie considerazioni critiche sui mezzi di informazioni locali in quanto parlamentare. Precisa che se un parlamentare insulta un vicino di casa per liti condominiali non può certamente invocare la prerogativa dell'insindacabilità. Al contrario, quando il parlamentare esprime la propria critica politica va tutelato e salvaguardato, a prescindere dalla sussistenza o meno di un atto *intra moenia*. Una diversa conclusione indurrebbe il parlamentare a presentare interrogazioni o a fare interventi di fine seduta in Aula al solo scopo di consentire l'applicabilità della prerogativa, che invece va riconosciuta in tutti i casi in cui il senatore resti in un ambito di giudizio critico di natura politica.

Non condivide l'approccio prospettato da alcuni senatori intervenuti nel dibattito, secondo il quale il senatore Santangelo dovrebbe difendersi in giudizio. Tale impostazione risulta erronea e incompatibile con l'articolo 68 della Costituzione, che attribuisce a ciascuna Camera – e non quindi all'autorità giudiziaria – il compito di esprimersi in ordine alle opinioni espresse da un parlamentare.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Augussori

di ritenere che il fatto, per il quale è in corso un procedimento penale a carico del senatore Vincenzo Santangelo, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento al documento in titolo.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Augussori di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito dell'esame congiunto delle regioni Campania, Piemonte, Puglia e Toscana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 febbraio 2020 e proseguito nelle sedute del 3 marzo, del 19 (pomeridiana), 25 e 26 maggio 2020.

Il PRESIDENTE informa che il relatore per la regione Campania, senatore Malan, è assente all'odierna seduta per concomitanti impegni presso il Gruppo di appartenenza. Fa presente di aver sollecitato lo stesso senatore Malan a svolgere la propria relazione, rimettendo alla Giunta una proposta conclusiva in modo che si possa pervenire ad una deliberazione finale.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) rileva che da diverse sedute la verifica dei poteri relativa alla regione Campania è inserita all'ordine del giorno, senza che però si possa proseguire l'esame, stante l'assenza del relatore. Osserva che, qualora tale situazione dovesse perdurare e considerata la necessità che la Giunta possa discutere e deliberare sulle risultanze del Comitato per la revisione dei verbali e delle schede – che da tempo ha terminato l'istruttoria- si dovrebbe valutare l'ipotesi di una sostituzione dello stesso relatore, ad esempio con un senatore che ha comunque preso parte al predetto Comitato.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), nel confermare che il senatore Malan è impossibilitato a partecipare ai lavori odierni della Giunta a causa di impegni concomitanti presso il Gruppo, condivide l'esigenza che la Giunta sia messa nelle condizioni di pervenire ad una decisione conclusiva sia per la regione Campania sia per le altre Regioni investite da ricorsi elettorali che da tempo attendono un esito. Reputa che l'ipotesi prospettata dal senatore Grasso di una sostituzione del relatore sia resa alquanto problematica dal criterio automatico di individuazione dei relatori nelle varie Regioni, secondo un principio accostabile a quello del giudice naturale, a suo avviso inderogabile.

Il PRESIDENTE precisa che, come noto, il criterio di individuazione dei relatori per la verifica delle elezioni nelle varie Regioni si basa su un doppio parametro – anagrafico ed alfabetico – che sostanzialmente rende casuale la designazione del senatore chiamato a riferire sulla situazione elettorale di ciascuna Regione. Di conseguenza, una sostituzione del relatore con altro senatore o l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del Presidente non sono soluzioni che appaiono percorribili in questo caso.

Ribadisce che riferirà al relatore per la regione Campania, senatore Malan, le ulteriori sollecitazioni emerse in questa seduta e si riserva di programmare i lavori sulla verifica delle elezioni di questa, come delle altre Regioni, a partire dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.